



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ELIA LUTZU"
Circonvallazione S. Pietro n. 14 - 07027 OSCHIRI
C.F. 90005490900 - C.M. SSIC83100L Tel. 079/733791 - Fax 079/734384
e-mail: ssic83100l@istruzione.it - pec: ssic83100l@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

Approvato dal Consiglio di Istituto il 20.12.2021, con delibera n. 5

1. L'Organo di garanzia interno all'istituto, previsto dall'art 5, commi 2 e 3 dello statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n°249 del 24 giugno 1998 e integrato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235), è istituito e disciplinato dal seguente regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d'Istituto. Vengono nominati, altresì, un docente ed un genitore quale membro supplente in caso di temporanea impossibilità del membro titolare.
3. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto. L'Organo di Garanzia resta in carica, di norma, tre anni. Viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto
4. Svolge il ruolo di Rappresentante dei docenti il primo eletto per la componente docenti. Svolgono il ruolo di Rappresentate dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Qualora questi vengano a cessare, per qualsiasi causa, vengono surrogati dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza.
5. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza. Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:
 - qualora il componente dell'Organo di Garanzia faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
 - qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia il genitore o tutore dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso;
 - qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia docente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.
6. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, da parte dei genitori, all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
7. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
8. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, entro tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

9. Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

10. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

11. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.